



Allegato "B"

CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE ex art. 16 comma II^a del decreto legislativo n. 39 del 28.2.2021 della ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SUB OLIMPIA

Sub Olimpia Associazione Sportiva Dilettantistica (di seguito per brevità anche "**Sub Olimpia**"), quale affiliata ASC, emana il presente Codice di Condotta in conformità ai contenuti minimi previsti dal *Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati*, emanato da ASC con delibera 57 del 28/08/2023, nonché in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 39/2021 e dalla Delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 255/2023.

Il presente Codice di Condotta è volto al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, e contiene obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche, finalizzate alla tutela dei minori ed alla prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

Art. 1 – Principi

1. Sub Olimpia riconosce e promuove i diritti fondamentali dei tesserati.
2. Per "Diritti Fondamentali dei Tesserati" devono intendersi il diritto alla salute, il diritto al benessere psico-fisico, nonché il diritto ad essere trattati con rispetto e dignità, ad essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.
3. Sub Olimpia si impegna a promuovere e garantire un ambiente sicuro ed inclusivo.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente Codice di condotta si applica a tutti i tesserati e le tesserate di Sub Olimpia, nonché a chiunque partecipi con qualsiasi funzione all'attività dell'Associazione, ivi inclusi i volontari, i lavoratori sportivi, i tecnici, i dirigenti ed i Soci.

Art. 3 – Finalità

1. Al fine di realizzare e garantire a tutti i tesserati, inclusi minori ed adulti vulnerabili, un ambiente sicuro, inclusivo e rispettoso di ogni diversità e peculiarità, Sub Olimpia si impegna ad osservare e far osservare scrupolosamente i seguenti principi ed intendimenti:
 - a) pieno rispetto della dignità e dell'integrità psico-fisica di tutte le persone, minori e non, coinvolte nelle attività sportive ed istituzionali, senza alcuna discriminazione, rispettando le aspirazioni, le potenzialità, le capacità e le specificità di ciascuno;
 - b) l'insegnamento della lealtà, della probità e della correttezza nello sport e non solo, quali principi su cui uniformare la propria condotta;
 - c) l'utilizzo, da parte di tutti coloro che a qualunque titolo e con qualunque funzione partecipino alla vita associativa di Sub Olimpia, del massimo rispetto, cortesia, ed educazione, evitando sempre l'uso del linguaggio offensivo e scurrile e contrastando qualunque comportamento intimidatorio o prevaricatorio;
 - d) la programmazione di attività tese a promuovere un'autentica inclusione di tutti e la valorizzazione delle diversità, quale autentica risorsa, attraverso la pratica sportiva;
 - e) l'adozione di tutte le misure utili a prevenire potenziali abusi o molestie su chiunque;
 - f) la rimozione degli ostacoli che inibiscono il benessere di ogni atleta e del suo sviluppo psico-fisico, secondo le proprie aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;



- g) la massima partecipazione di ogni atleta alle attività sportive ed istituzionali, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva;
- h) la costante sensibilizzazione e la conoscenza degli operatori circa le tematiche relative all'abuso, la molestia, la violenza di genere o la discriminazione per ragioni di etnia, la religione, le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;

2. Sub Olimpia si impegna inoltre a:

- a) pretendere, da parte di tutti gli operatori, comportamenti improntati alla massima professionalità, evitando, nelle interazioni con tutti i tesserati, qualsiasi forma di contatto fisico inappropriato o non necessario;
- b) garantire la privacy di tutti i tesserati, serbando la massima riservatezza circa le informazioni personali o i dati sensibili acquisiti per l'esercizio dell'attività sportiva o istituzionale;
- c) informare, con tutti i mezzi di comunicazione ritenuti idonei, i tesserati o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o cui è affidata la cura degli atleti, circa i contatti per comunicare direttamente con il Responsabile contro Abusi, Violenze e Discriminazioni (Responsabile della "safeguarding policy" di Sub Olimpia), nonché, con il Safeguarding Office di ASC;
- d) consegnare, con tutti i mezzi di comunicazione ritenuti idonei, ai tesserati o a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o a cui è affidata la cura degli atleti, copia del presente codice di condotta, nonché, del modulo organizzativo e di controllo adottato;
- e) realizzare programmi di formazione e di sensibilizzazione sulla "safeguarding policy", al fine di acquisire ed impartire, sia agli operatori che ai tesserati, sempre maggiori competenze e conoscenze necessarie a prevenire e rispondere ad ogni eventuale abuso, violenza e discriminazione.

Art. 4 – Condotte rilevanti

Costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione le seguenti condotte, così come riportato nel Regolamento e nelle Linee Guida ASC:

- a. "abuso psicologico": qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- b. "abuso fisico": qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita.

Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi.

In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

- c. molestia sessuale": qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo.



Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

- d. "abuso sessuale": qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato.

Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

- e. "negligenza": il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno.

Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;

- f. "incuria": la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g. "abuso di matrice religiosa": l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h. "bullismo, cyberbullismo": qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato.

Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).

- i. "comportamenti discriminatori": qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale.

Art. 5 – Doveri ed obblighi dei tesserati/e

Tutti i tesserati sono tenuti a:

- a. comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- b. astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- c. garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- d. impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;



- e. impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- f. instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- g. prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- b. affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- c. collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- d. segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che esponcano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Art. 6 – Doveri ed obblighi dei dirigenti, degli istruttori e dei tecnici

Dirigenti, istruttori e tecnici sono tenuti a:

- a. agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- b. astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- c. contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- d. evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- e. promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- f. astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- g. porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- h. comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- i. astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;
- j. interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile;
- k. impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- l. segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- m. dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- n. sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- o. conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;



- p. astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- q. segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che esponano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Art. 7 – Diritti, doveri ed obblighi degli atleti

A carico degli atleti sono stabiliti i seguenti diritti, doveri ed obblighi:

- a. rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- b. comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- c. comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- d. prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- e. rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- f. rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- g. mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- h. riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- i. evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- j. astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difforni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile Safeguarding nominato da Sub Olimpia;
- k. segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

Art. 8 – Nomina del Responsabile contro abusi, violenze o discriminazioni

Ai fini della realizzazione delle finalità di prevenzione e contrasto di ogni forma di abuso, violenza o discriminazione, Sub Olimpia nomina un proprio Responsabile per le politiche di Safeguarding, quale persona terza ed imparziale, in base alle procedure, con i compiti, requisiti e funzioni di cui all'art.8 del proprio Modello Organizzativo e di Controllo dell'Attività Sportiva.

In caso di proprio diretto coinvolgimento in vicende delle quali debba occuparsi in ragione del suo mandato, il responsabile nominato ha l'obbligo di astenersi, ed il CD di Sub Olimpia nominerà un suo sostituto entro 10 giorni dalla dichiarazione di astensione.

Art.9 – Conservazione della documentazione e privacy

Sub Olimpia assicura la segretezza della documentazione relativa alle procedure espletate, che non potrà essere divulgata a soggetti diversi dagli organi necessitati, come previsto dall'art. 10 del Modello Organizzativo e di Controllo dell'Attività Sportiva.



Art. 10 – Sanzioni disciplinari endo-associative

Le sanzioni irrogate, come descritte all'art.13 del Modello Organizzativo e di Controllo dell'Attività Sportiva, dovranno essere proporzionali alla gravità delle violazioni, da valutarsi anche in ragione del ruolo del soggetto autore delle stesse, delle condizioni e situazione nelle quali tali violazioni risultino commesse e dei loro effetti sulla persona vittima delle stesse.

Art. 11 – Entrata in vigore e modifiche

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo, dovrà essere rivalutato ogni quattro anni ed entra in vigore il giorno successivo alla sua sottoscrizione

Bologna, 29 agosto 2024

Il Legale Rappresentante

(Ulisse Martini)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ulisse Martini', written over a horizontal line.